

N.16 REG.

**COMUNE DI CAMPO CALABRO**  
**PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Imposta unica comunale. Applicazione componente I.M.U. – Conferma aliquote.**

L'anno duemila**QUATTORDICI** addì **7** del mese **OTTOBRE** alle ore 17,35 ed in prosieguo convocato come da avvisi scritti in data 01/10/2014 fatti pervenire ai Cons. Comunali nel rispetto del vigente Statuto si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Comunale **VINCENZO CRUPI** di \* **PRIMA** convocazione **ORDINARIA**, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg. :

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	VINCENZO CRUPI - Presidente	SI
2	DOMENICO IDONE	SI
3	GIUSEPPE BUDA	SI
4	DOMENICO IDONE (d.1966)	SI
5	DOMENICO, GIUSEPPE SCOPELLITI	SI
6	ANTONIO CALARCO	NO
7	ROCCO ALESSANDRO REPACI	SI
8	GIOVANNI FRANCESCO SANTORO	SI

PRESENTI n.7

ASSENTI n. 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Arcidiaco Francesco.

**IL PRESIDENTE**

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N. 7 su N. 8 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 8 Consiglieri in carica l'adunanza è legale e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267/2000;

Il responsabile del servizio in ordine regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE;

Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ha espresso parere FAVOREVOLE;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

RILEVATO che al comma 9 sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte disponendo: *“i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle*

*delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;*

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” *Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata*”;  
CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”*

PRESO ATTO che con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 23/9/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, si è approvato a il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.U.C.);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 29/11/2013 di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2013;

Vista la deliberazione della G. C. n. 45 del 23.09.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, che, in relazione alla necessità di procedere all'approvazione dello schema di bilancio per l'esercizio 2014, prevedeva la conferma delle aliquote I.M.U. già previste per l'anno 2013;

Preso atto della dichiarazione di voto del consigliere Santoro di seguito riportata:”*In relazione alla problematica IMU ed in particolar modo alla conferma, oggi nel 2014, nell'ambito del Bilancio di Previsione, delle aliquote già innalzate nel 2012, il Gruppo Consiliare Passione Civile esprime voto contrario, in quanto come ha sempre sostenuto in ogni Consiglio Comunale dedicato al tema ed in tutte le sedi possibili, l'aumento delle aliquote non risulta giustificato da alcun dato e da alcuna proiezione oggettiva, atteso che l'effettivo riscosso per gli anno 2012 e 2013 è del tutto vicino al dato previsionale e che dall'importo complessivo del dato IMU risulta comunque mancate una parte consistente delle aree fabbricabili, con particolar riferimento a quelle aree oggetto di cambi di destinazione d'uso a seguito dell'adozione del PSC, ai proprietari delle quali ad oggi non è stata notificata la variazione apportata, così come previsto dall'art.31 della Legge 289/2002.*

*In questo clima di incertezza, di mancate notifiche e di dati aleatori inseriti nel Bilancio di Previsione 2014 in relazione all'IMU, si richiede alla maggioranza di avviare oggi, unitamente agli uffici preposti, un'azione approfondita e responsabile che consenta di giungere, una volta per tutte, alla quantificazione oggettiva della base imponibile IMU e che consenta ai cittadini, una volta ricevuta la notifica, di effettuare il pagamento dell'effettivo dovuto e agli uffici di operare in condizioni organizzative accettabili evitando agli stessi di dover avviare un'onerosa e complessa azione di controllo e di accertamento in periodi successivi con l'incombenza dell'istituto della prescrizione".*

Con n. 5 voti favorevoli (Crupi, Idone, Idone cl. 1966, Scopelliti, Buda) e n. 2 contrari (Santoro, Repaci) espressi per alzata di mano e con unanime distinta votazione per la dichiarazione di immediata esecutività;

#### D E L I B E R A

- tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di determinare per l'anno 2014 le aliquote IMU nelle misure già definite con atto di C.C. n.29 del 29/11/2013 con i valori delle aree fabbricabili definiti secondo quanto previsto dall'art.10 del regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C., nonché di quanto disposto con atto del C.C. n.15 del 14/6/2013;
- di dare atto, altresì che le aliquote IMU per l'anno 2014 sono le seguenti:
  - Aliquota abitazione principale (se dovuta ai sensi delle vigenti disposizioni ) 5,80 per mille;
  - Altri immobili .....8,50 per mille
  - Aree fabbricabili..... .....7,60 per mille
- Di dare atto che i valori di riferimento delle aree fabbricabili determinati dal Comune secondo quanto disposto dagli artt. 9-10 del regolamento comunale della I.U.C. approvato con delibera del C. C. n. 29 del 29.11.2013 e dalla delibera della G. C. n. 45 del 23.9.2014 sono determinati come riportati nell'allegato "A" della presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale
- Di dichiarare la presente deliberazione con unanime separata votazione immediatamente esecutiva.
- **Allegato "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 7/10/2014**  
**"Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U) anno 2014**  
**- ATTRIBUZIONE VALORI AREE FABBRICABILI AI FINI IMU ANNO 2014**

ZONA EDIFICABILE A	VALORE €/MQ
TA - Tessuti di formazione storica prevalentemente residenziali	€ 30,00

<b>ZONA EDIFICABILE B</b>	<b>VALORE €/MQ</b> Fascia centrale	<b>VALORE €/MQ</b> Fascia periferica Timpanari	<b>VALORE €/MQ</b> Fascia periferica Matiniti Sup.
<i>TB_i - Tessuti di formazione recente prevalentemente residenziali consolidati</i>	€ 60,00	€ 35,00	€ 30,00
<i>TB_e - Tessuti di formazione recente prevalentemente residenziali in completamento</i>	€ 70,00	€ 35,00	€ 30,00
<i>TB_r - Tessuti esistenti in consolidamento - ambiti di riqualificazione residenziale</i>	€ 50,00	€ 35,00	€ 30,00

<b>ZONA EDIFICABILE C</b>	<b>VALORE €/MQ</b> Territorio Comunale	<b>VALORE €/MQ</b> Matiniti Inf.
<i>TC_n - Zone prevalentemente residenziali di nuovo impianto di riconnessione</i>	€ 40,00	/
<i>TC_e - Zone prevalentemente residenziali di nuovo impianto estensive.</i>	€ 35,00	/
<i>TC_ts - Zone prevalentemente residenziali in trasformazione.</i>	€ 45,00	/
<i>TC_a Zone di formazione recente prevalentemente residenziali già assoggettate a piano attuativo.</i>	€ 55,00	€ 40,00 Lottizzazione Passo del falco
<b>ZONA EDIFICABILE D</b>	<b>VALORE €/MQ</b>	
<i>TD_j - Zone produttive di formazione recente consolidate</i>	€ 30,00	
<i>TP_n Zone produttive e commerciali di nuovo impianto.</i>	€ 30,00	

ZONA EDIFICABILE T	VALORE €/MQ
Zone TS_pr - Zone per servizi privati	€ 30,00

**IL PRESIDENTE**

CRUPI VINCENZO

*[Signature]*



**IL SEGRETARIO**  
ARCIDIACO FRANCESCO

*[Signature]*

**PARERE FAVOREVOLE**

In ordine alla regolarità tecnica

**IL FUNZIONARIO**

Arcidiaco Francesco

*[Signature]*

DISPONIBILE  
SINDACATO  
PER U. 9152 23/9/2014

**PARERE FAVOREVOLE**

in ord. Reg. contab.

**IL FUNZIONARIO**

Spezzano Santa

*[Signature]*

Annotato, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 49 e art. 183 del DLgs 267/2000, l' impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ al Cap. \_\_\_\_\_ del bilancio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Spezzano Santa

*[Signature]*

**14 OTT. 2014**

DATA \_\_\_\_\_


Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretorio on-line per 15 gg. Consecutivi ai sensi art. 124 del DLgs. N. 267/2000.

Campo Calabro, li **14 OTT. 2014**

**IL MESSO COMUNALE**

(Lofaro Giovannina)

*[Signature]*



**OGGINALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Arcidiaco Francesco

LI **14 OTT. 2014**

*[Signature]*

**COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Arcidiaco Francesco

LI \_\_\_\_\_

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva :

• ai sensi dell' art. 134 c. 3 DLgs 267/2000 in quanto decorsi senza reclami , 15 giorni dalla Pubblicazione .

ai sensi dell' art. 134 c.4 DLgs 267/2000 , in quanto dichiarata immediatamente eseguibile .

Campo Calabro, li

**14 OTT. 2014**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Arcidiaco Francesco

*[Signature]*